REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XI^ CIVILE

in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I° grado iscritta al n. 58146/2023 del R.G.A.C.,

TRA

- *Parte_1* P.IVA *P.IVA_1* con sede legale [omissis] alla [omissis] [omissis] [omis [omissis] in persona del legale rappresentante *pro tempore* *Parte_2* rappresentata e difesa dal [omissis] [omissis] (cod. fisc.: *C.F._1* - indirizzo PEC: *Email_1* e dall'Avv. [omissis] [omissis] (C.F. *C.F._2*) del Foro di Roma (*Email_2*), presso la quale elegge domicilio in Roma [omissis] , - Opponente-

CONTRO

- *Controparte_1* in persona del Legale Rappresentante *p.t.* [omissis] *CP_2* , [omissis] (c.f. *C.F._3*), avente sede legale in Roma (Rm), [omissis] [omissis] [omis [omissis] , P.I. *P.IVA_2* , già rappresentata e difesa dall'Avv. [omissis] [omissis] , C.F. *CodiceFiscale_4* (che ha poi rinunciato al mandato) ed elettivamente domiciliata in [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] (indirizzo posta elettronica certificata: *Email_3* , giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo

- Opposta –

Ora:

Controparte_3

GIUDIZIALE, in persona del curatore pro-tempore, contumace

- opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17128/2023 (rg. 40244/2023) del 9.11.2023, notificato via pec il 14.11.2023;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: l'opponente ha depositato le memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 8.6.2026.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_1*

Esponeva la opponente che:

- il Contratto di consulenza posto a base delle fatture oggetto della richiesta ingiunzione, con filma falsa, richiamava un "preventivo approvato di volta in volta ", art. 5 contratto e in particolare art. 5.1, preventivo non prodotto e mai visionato o approvato dall'Opponente;
- le fatture si basavano pertanto su contratto nullo, senza preventivo dei costi approvato ed erano, peraltro, generiche;
- la *Parte_1* è società che opera nel campo dei bar e altri esercizi simili senza cucina e gestisce un bar [omissis] ;
- la società era sempre stata gestita e amministrata dal Sig. *Per_1* *[...]* deceduto [omissis] in data 18.9.2021;
- in data 18 ottobre 2021 veniva nominata legale Rappresentante la sig.ra *Parte_2* la quale, subentrata nella gestione, dapprima gestiva solo l'attività ordinaria, districandosi nei pochi documenti ritrovati in contabilità;

- per alcuni dipendenti, il nuovo legale rappresentante si rendeva conto di alcune problematiche in quanto gestiva lei direttamente i dipendenti, ma gli stessi venivano pagati da società terza;
- il nuovo legale rappresentante inoltre non trovava alcun contratto di appalto o di consulenza o di rete sottoscritto e nonostante i numerosi solleciti non riusciva ad avere incontri con i presunti fantomatici datori di lavoro di questi dipendenti;
- passavano i mesi e il nuovo legale rappresentante non riusciva a regolarizzare, almeno contrattualmente, la situazione creata dal precedente legale rappresentante e non aveva in mano alcun contratto per disdirlo o per modificarlo o altro;
- l'unica cosa che il nuovo legale rappresentante poteva fare per evitare che i "propri" dipendenti non percepissero lo stipendio mensile era quello di pagare una somma all'Opposta, chiedendo sempre spiegazioni;
- in data 7 giugno 2023, iniziava un'ispezione da parte della di Cremona ove venivano sentiti i lavoratori e richiesti documenti alla Società;
- in vari successivi incontri, forniva la massima collaborazione e i pochi documenti in suo possesso ma non forniva il contratto con la *[...]* *Controparte_1* non essendone in possesso e non avendo mai firmato tale contratto e i relativi allegati;
- gli Ispettori facevano presente che i presunti distacchi parevano irregolari e che in assenza di regolare contratto di appalto di manodopera firmato, scuramente i lavoratori dovevano essere considerati alle dipendenze della *Parte_1* fin dal loro primo giorno di lavoro;

- nel mese di luglio 2023 i lavoratori, tramite il proprio legale di fiducia, inviavano missiva pec alla *Parte_1* e alla *Controparte_1* chiedendo il pagamento dello stipendio di giugno 2023;
- a sua volta la *Parte_1* contestava il pagamento delle fatture, in quanto non aveva un contratto in essere con la *Controparte_1*, non comprendeva la somma dovuta e il relativo conteggio, non aveva il *Pt_3* della *Controparte_1* ed era preoccupata per il mancato pagamento dei dipendenti che avevano mandato una pec ritenendo la *Parte_1* responsabile in solido per il pagamento dello stipendio di giugno 2023;
- i dipendenti avevano espressamente specificato alla *Parte_1* che, senza il pagamento dello stipendio di giugno, si sarebbero dimessi in massa e avrebbero successivamente chiesto l'accertamento del lavoro subordinato in capo alla *Parte_1* con relativa richiesta di risarcimento dei danni;
- vista la situazione, i lavoratori si dimettevano a fine giugno 2023, e pretendevano il pagamento dello stipendio di giugno 2023 dalla *Pt_1* *[...]* oltre la diretta assunzione;
- la *Parte_1* i primi di luglio 2023, assumeva direttamente i dipendenti e pagava loro una somma a titolo di stipendio di giugno 2023;
- il verbale Ispettivo sopra citato, e relativa ispezione si concludevano in data 15 dicembre 2023 con ingenti sanzioni a carico della *Parte_1* e suoi amministratori e con una pesante prescrizione;
- la *Parte_1* era sanzionata per euro 16.666,67 oltre al ricalcolo contributi e sanzioni dal 2020 /2021 a seconda dei singoli lavoratori e pagamento delle relative sanzioni ed interessi per differenze contributive;

- alla *Parte_1* era inoltre prescritto di assumere i dipendenti dal 2020-2021 a seconda dei singoli lavoratori, come lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

- come prescritto dagli ispettori nei verbali, il presunto contratto tra le parti oggetto del presente giudizio, era da considerarsi nullo e in violazione alla normativa sugli appalti irregolari, somministrazione irregolare di manodopera;

- in ogni caso, il contratto prodotto dalla opposta riportava timbro e firma falsa della *Pt_1* in quanto in data 1.12.2021, data presunta della firma, il legale rappresentante della *Parte_1* *Persona_1*, era già deceduto da oltre due mesi;

- in ogni caso il contratto prevedeva all'Art. 5 un compenso da determinarsi e preventivi da approvare di volta in volta, per stabilire il prezzo della prestazione da fatturare;

- non era stato allegato alla fattura il preventivo approvato e nemmeno prodotto con il ricorso per D.I., in quanto il preventivo approvato, in realtà, era inesistente;

- inoltre era prevista una manleva all'art. 6, con la conseguenza che se il contratto fosse ritenuto valido, andrebbero detratte le somme eventualmente dovute;

- si eccepiva in ogni caso il mancato esperimento, da parte della opposta, della mediazione obbligatoria;

- l'art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, formalizzava l'orientamento degli Ermellini, stabilendo che nel procedimento di opposizione a D.I. l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla para che ha proposto ricorso per D.I.;

- così concludeva l'opponente:

"Voglia il Signor Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

IN VIA PRELIMINARE

Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperire la mediazione obbligatoria.

IN VIA PRINCIPALE

Per i motivi di cui in premessa, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichinare nullo / annullabile / inefficace il contratto di consulenza alla base della fattura emessa. Per ottenere il D.I. oggi opposto e in ogni caso ACCOGLIERE NEL MERITO la opposizione de qua e, per l'effetto, annullare e/o revocare, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, il decreto ingiuntivo opposto.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e fossero accolte in tutto o in parte le domande di parte opposta, ACCERTARSI la minor somma dovuta in relazione alle somme già erogate direttamente ai lavoratori e per le reali somme dovute non essendoci un preventivo approvato e non essendo indicati modalità di calcolo del prezzo / costo dovuto e metodi oggettivi di calcolo, il tutto anche agli usi del luogo e relativi tariffari e previa se necessaria CTU contabile.

IN VIA RICONVENZIONALE

Vista la manleva del contratto a fondamento del presente D.I., nel caso in cui il contratto stesso dovesse essere ritenuto valido ed efficace, l'Opposta dovrà manlevare l'Opponente dal pagamento di euro 16.666,67 a titolo di sanzione come da verbali Ispettivi prodotti e per le motivazioni dettagliatamente descritte nella parte

in fatto e in diritto della presente opposizione e conseguentemente accogliere la domanda riconvenzionale e condannare l'Opposta a pagare all'Opponente la somma sopra indicata oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo e /o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

Sempre in via riconvenzionale visto il pagamento di euro 8.837,50 direttamente ai lavoratori per lo stipendio di giugno 2023, mai pagato dall'Opposta, si chiede in via riconvenzionale che l'Opposta paghi all'Opponente la sopra citata somma erogata direttamente ai dipendenti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo e /o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Si costituiva la *Controparte_1* rappresentando che nell'anno 2020 iniziava un'attività di collaborazione con la *Pt_1* in virtù della quale alcuni dipendenti venivano utilizzati dalla prima in posizione di distacco, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 276/2003, il rapporto in questione proseguiva negli anni successivi e, segnatamente, negli anni 2021, 2022 e 2023, il rapporto si svolgeva regolarmente, in assenza di contestazioni di alcun genere, in particolare, alla fine di ciascun mese, la *Pt_1* comunicava i giorni e le ore di lavoro effettivo, onde consentire alla Società opposta di elaborare le buste paga che venivano regolarmente trasmesse alla stessa distaccataria per essere poi consegnate ai dipendenti, sulla base delle buste paga così elaborate, che venivano puntualmente visionate ed esaminate dall'opponente in tutte le loro componenti – ovvero CCNL applicato, ore di lavoro, ferie, permessi, malattia, quota contributi, quota TFR, ecc….. - la *Controparte_1*

emetteva le fatture nei confronti della stessa opponente, nelle quali venivano indicati anche i contributi previdenziali dovuti per ciascun dipendente, nell'anno 2022 la *Pt_1* ometteva di corrispondere la somma di Euro 142,07, quale residuo dovuto per il pagamento della fattura n. 423/2022 del 04/10/2022, Euro 4.843,95, quale somma residua della fattura n. 461/22 del 31.10.2022, nonché la somma di Euro 505,08, a titolo di saldo della fattura n. 495/2022 del 02.12.2022, successivamente, nell'anno 2023 ometteva il pagamento della fattura n. 168/2023 del 11.07.2023, dell'importo di Euro 22.121,13, l'omesso pagamento delle somme dovute era asseritamente determinato non da problemi afferenti i rapporti contrattuali intercorsi, così come controparte vorrebbe pretestuosamente sostenere, bensì alla visita ispettiva da parte dell' di Cremona che aveva evidenziato profili di criticità del distacco di cui l'opponente si era avvalsa, sino a quella data, senza nulla opporre o lamentare, a tale inadempimento facevano seguito svariate comunicazioni a mezzo pec tra i rispettivi difensori, preso atto del persistente inadempimento contrattuale della società *Parte_1* la deducente si vedeva costretta ad incardinare ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 40244/2023), al fine di procedere al recupero coattivo del credito, precisava ancora che, in occasione del primo accesso ispettivo effettuato dall' in data 07/06/2023, la sig.ra *Parte_2* dichiarava "*….di aver iniziato ad avere lavori distaccati dal 2020 per verificare la bontà di questa novità…..Al termine di ogni mese invia dei prospetti orari delle persone distaccate in base ai quali vengono emesse le fatture*", la dichiarazione implicava che la sig.ra *Parte_2* era ben a conoscenza delle modalità di "gestione" dei dipendenti, oltre che della tipologia di contratto applicato nei loro confronti, dall'altro, che in questa generale consapevolezza la

sussistenza di un contratto formale era evidentemente destinata a recedere, trattandosi, per come detto, di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in uso all'azienda opponente da quasi un biennio, inoltre, prima dell'accesso ispettivo, l'opponente non aveva mai eccepito nulla rispetto ai rapporti di lavoro di cui la stessa beneficiava e/o ai sottostanti rapporti contrattuali, sottolineando come le somme ingiunte erano effettivamente in ogni caso dovute, contestando anche il diritto alla manleva, rilevando la non obbligatorietà nel caso di specie, dell'esperimento della mediazione obbligatoria, così concludendo:

"Che l'Ill.mo tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa

In via preliminare:

- Conceda la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, per tutti i motivi esposti nei superiori paragg. 1), 2) e 3), nonché alla luce della mancanza di idonea prova scritta contraria, stante l'insufficienza delle dichiarazioni, peraltro parziali, asseritamente riferite ai dipendenti, e senza alcun riferimento ai bonifici bancari attestanti l'effettivo avvenuto pagamento;

- in via subordinata:

- Conceda la provvisoria esecuzione sulla maggiore o minore somma che riterrà dovuta sulla base della documentazione in atti;

in via principale:

in via principale:

- Confermi il D.I. opposto, accertando e dichiarando il diritto della Società opposta di ricevere dalla Parte_1 ***in persona del legale rapp.te p.t., le somme ivi indicate o quelle maggiori o minori che l'Ill.mo tribunale adito riterrà dovute, per l'effetto condannando quest'ultima al relativo pagamento;***

- Rigetti la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile e comunque infondata per tutti i motivi esposti nel parag. 4) dei motivi in diritto.

- Rigetti la domanda di esperimento della mediazione obbligatoria per i motivi indicati sub parag. 6) dei motivi in diritto.

Condanni, in ogni caso, la Società opponente al pagamento dei compensi del giudizio.

Con riserva di produrre documenti e articolare mezzi di prova nei termini di rito".

L'opposta era posta in liquidazione giudiziale ed il giudizio era interrotto. Riassunto il giudizio, la opposta rimaneva contumace e la causa era rinviata per la decisione all'udienza dell'8.6.2026, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ed in detta udienza trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, ha affermato che: "*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo*".

La riforma Cartabia ha poi previsto (cfr. art. 5 bis D.Lgt. 28/2010), al comma 1, che "*nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo*".

L'oggetto del presente giudizio (contratto di prestazione di servizi) rientra fra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.

Orbene nel caso di specie la parte opposta, dopo essersi costituita, è stata posta in liquidazione giudiziale ed il giudizio è stato di conseguenza interrotto, effettuate, in precedenza, due udienze di mero rinvio.

Riassunto il procedimento da parte dell'opponente, la società in liquidazione giudiziale non si è costituita e, pertanto, non è stato possibile disporre il rinvio per consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, non esperito in precedenza.

Ne consegue che, non espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, a causa della mancata costituzione della opposta dopo la sua messa in liquidazione giudiziale, la domanda avanzata in monitorio va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

-) dichiara improcedibile la domanda di parte opposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 17128/2023 (rg. 40244/2023) del 9.11.2023;

- condanna parte opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida nel rimborso delle spese di opposizione (C.U. e marca iscrizione) ed € 2.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.

Così deciso in Roma in data 21.8.2026 Il Giudice